

L'aumento del contributo unificato incide sul dato raccolto dal ministero della giustizia

# Contenzioso, il caro-cause mette un freno ai ricorsi

Pagine a cura di **MARIA CHIARA FURLÒ**

**S**arebbe bello se gli italiani andassero più d'accordo e ricorressero meno ai tribunali ma, almeno per ora, la loro proverbiale tendenza al litigio resta una certezza. Nonostante la riduzione del contenzioso civile riscontrata nell'ultimo anno, gli stessi avvocati, che i loro clienti conoscono bene, constatano come non sia la litigiosità il motivo della diminuzione delle cause, ma tutti altri argomenti, dalle radici molto più economiche che sociali.

Nel 2014, nei Tribunali civili si è passati da 2.139.925 nuovi procedimenti a 1.960.523. Una riduzione che ha riguardato 180mila cause rispetto al 2013. Un trend in discesa che vale anche per l'appello, dove i ricorsi sono calati del 10%, per un totale di quasi 300mila cause in meno.

Questi i dati che erano stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Consiglio **Matteo**

**Renzi** e dal Capo del dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria **Mario Barbuto**. Secondo il governo, la diminuzione delle sopravvenienze consentirà di concentrarsi sull'arretrato.

Eppure, «gli italiani sono un popolo che non teme il contenzioso, come dimostra il considerevole numero di avvocati in Italia». A dirlo è lo stesso avvocato **Danilo Lombardo**, socio fondatore dello studio legale **Lombardo**, che ritiene di poter affermare senza rischio di smentita

come «il merito della riduzione del contenzioso civile sia esclusivamente riconducibile all'aumento dei costi connessi all'instaurazione dei giudizi nonché all'introduzione di procedure alternative di soluzione delle controversie ed in parte anche alla crisi economica che sta attraversando il nostro Paese», conclude Lombardo. E i professionisti del diritto intervistati da *Affari Legali* sono d'accordo con lui.

La questione della litigiosità degli italiani è legata a

una questione culturale e di informazione «che può essere modificata soltanto nel tempo, anche grazie all'introduzione di norme che facilitino la risoluzione non contenziosa delle controversie». La pensa così **Giorgio Grasso**, of counsel dello studio legale **Simmons & Simmons** che sottolinea come il principio dovrebbe essere che si ricorre davanti al giudice soltanto quando è strettamente neces-

sario. «Nell'evenienza in cui le parti non siano riuscite a trovare una soluzione amichevole grazie all'aiuto di un mediatore qualificato che le aiuti a comporre la lite. Inoltre, le cause bagattellari (in primis quelle relative alle mere contestazioni delle contravvenzioni stradali) non dovrebbero

arrivare davanti ai tribunali (o addirittura in cassazione) perché la trattazione delle controversie inutili ostacola la celere definizione delle cause veramente importanti». Commenta Grasso, aggiungendo che l'intervento sul contributo unificato si riduce alla fine su un costo - nella maggioranza dei casi - che viene ribaltato sugli avvo-

cati. Piuttosto, secondo lui «i magistrati dovrebbero riconoscere al termine del giudizio un congruo importo a titolo di spese legali in favore della parte vittoriosa, limitando al massimo i casi di compensazione, perché questo scoraggerebbe maggiormente chi agisce pretestuosamente in giudizio».

Secondo **Ettore Maria Negro** managing partner di **Negro Lex**, il minore numero di cause introdotte nel



**Giorgio Grasso**



**Mario Barbuto**



**Danilo Lombardo**



Peso: 54%

# Anche la mediazione obbligatoria alleggerisce i tribunali

2014 rispetto all'anno precedente non può considerarsi significativo e comunque non gli pare espressione «di un sistema più efficiente ed ossequioso del diritto costituzionale di difesa». L'avvocato non dubita che l'aumento dei costi di accesso alla giustizia e la mediazione obbligatoria per determinate materie abbiano contribuito a diminuire il numero delle liti, soprattutto in considerazione della situazione economica generale. Non ritiene tuttavia, che sia il modo per rendere efficiente la funzione giurisdizionale. «Così come mi pare insensato tentare di frenare quella che è diventata un'emergenza cronica ricorrendo a misure straordinarie prive di organicità sistemica, si pensi agli ultimi interventi sul processo civile o all'utilizzo pervasivo di magistrati onorari, in deroga all'art. 102 Cost. Lo Stato non può abdicare alla funzione di amministrare la giustizia, né può renderne più difficile l'accesso», commenta Negro.

Anche **Mauro Intagliata** dello **studio legale Rovacchi Intagliata e Associati** di Reggio Emilia pensa che se proprio si possa parlare di una diminuzione della litigiosità, lo si debba intendere più come fenomeno giuridico-processuale che sociologico, perché «facendo questa professione il dato che si percepisce e si raccoglie nel quotidiano è che la conflittualità tra persone, a livello socio-psicologico e in generale, è in aumento». Di certo il calo delle cause iniziate nel corso del 2014 - che il professionista considera comunque lieve - è secondo lui da ricondursi, «più che ai maggiori costi processuali previsti, agli effetti in realtà estremamente contenuti della mediazione, che ad oggi ha

veramente fallito nel suo intento originario di diminuire il contenzioso giudiziale attraverso l'estensione di procedure conciliative ante-causam».

Sicuramente la crisi economica ha dato il suo contributo nel far desistere imprese e privati dal ricorrere al sistema giudiziario per la risoluzione delle controversie o anche solo per recuperare un proprio credito. Ma per **Pierfrancesco Marone**, fondatore dello **studio legale Marone & Ianni**, i costi sono da collegare non solo alle spese vive e legali che l'avvio di un procedimento giurisdizionale comporta, ma anche e soprattutto «al timore di perdere definitivamente il fornitore o il cliente con il quale si decide di aprire un contenzioso, nella consapevolezza che, con l'attuale periodo di crisi, non è assolutamente

certo che lo stesso possa essere sostituito con facilità e in tempi rapidi».

Marone non pensa però che la causa della riduzione dei contenziosi possa essere individuata solamente nell'aumento del contributo unificato, e spiega «il decreto legge n. 132/2014 è entrato in vigore in giugno e la riduzione delle cause civili sembra essere iniziata prima. Certo, magari ha contribuito a questa tendenza, ma non ritengo possa essere elevata a ragione principe della diminuzione di cui trattasi».

Discorso a parte meritano invece gli ADR (Alternative Dispute Resolution) che secondo il professionista sicuramente hanno contribuito e contribuiranno ad inibire l'accesso alla giustizia vera e propria,

«mi riferisco alla mediazione obbligatoria così come, in futuro, alla negoziazione assistita».

Un interessante dato statistico divulgato dal ministero della Giustizia relativamente ai primi nove mesi del 2014 attesta che la percentuale di successo della mediazione obbligatoria con accordo raggiunto dopo il primo incontro o direttamente in questo è del 48 per cento, seppur con differenze sensibili tra gli organismi di mediazione. Superficiale sarebbe secondo Marone non addentrarsi nel dettaglio di tali statistiche: alla fine della graduatoria dell'esito si collocano i contratti bancari, con appena l'8% di successi, e i risarcimenti danni da responsabilità medica. Invece, attorno al 30% si piazzano le liti su diritti reali e quelle con oggetto il comodato e l'affitto d'azienda. Poco al di sotto, le controversie su locazione, divisione e condominio.

Per quanto riguarda il valore della lite, si può sottolineare come la propensione ad accordarsi diminuisca man mano che aumenta il peso economico della vertenza. Si passa infatti da una percentuale di accordi, con aderente comparso, pari al 39% nel range di valore tra 1.000 e 3.000 euro, a una del 10% se la controversia va oltre i 10.000 euro.

Cautamente positivo è il



commento di **Stefano La Porta**, partner di **La Scala Studio Legale**, che crede ci sia una riforma contenuta nella legge professionale e poi ripresa nel nuovo codice deontologico che abbia contribuito alla riduzione del contenzioso civile. Si tratta dell'obbligatorietà (o quasi) di un preventivo scritto. Oggi, secondo La Porta «un cliente che si presenta in studio per la classica 'questione di principio', può rendersi subito conto di quanto può arrivare a spendere per il contributo unificato, quanto per le spese giudiziarie, quanto per il proprio avvocato e quanto potrebbe trovarsi a spendere in caso di soccombenza (sia per il proprio avvocato sia per quello della controparte), quanto può costare una consulenza tecnica e quanto può durare il giudizio. Così, spesso e volentieri dopo il primo incontro, se la sua è una pretesa infondata, si alza e se ne va». Inoltre, per La Porta la riduzione delle cause, sia in primo grado che in appello, è dovuta anche ad altre due motivazioni. La prima è il filtro in appello che si applica nella fase di impugnazione, mentre la seconda circostanza è legata al fatto che «oggi, nel momento in cui ci sia una soccombenza, meno facilmente il giudice compensa le spese».

Di conseguenza, è più facile che chi abbia perso venga condannato a pagare non solo le spese, ma anche una multa. Infatti, ulteriore deterrente per la proposizione di appelli non giustificati è anche la previsione di una «multa» nel caso in cui l'impugnazione sia manifestamente infondata e inammissibile, così come in caso di rigetto della richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.


Per **Giuseppe Bonacci** di **Roedl & Partner** il decremento di cui parliamo è ancora numericamente troppo esiguo per poter affermare che sarà risolutivo finalmente per lo smaltimento dell'arretrato. «Diciamo che, in ogni caso, è un buon inizio», commenta l'avvocato aggiungendo che questo implica la proporzionale diminuzione del numero dei fascicoli di competenza di ciascun magistrato con la conseguente maggior disponibilità di tempo che ogni giudice potrà dedicare ai fascicoli di propria competenza con

una diretta incidenza sullo smaltimento dei ruoli. Bonacci evidenzia, però che «restano importanti divari tra Corti più virtuose e Corti meno virtuose che andrebbero scardinati. Si potrebbe intervenire, innanzitutto, con un aumento dei magistrati in ruolo e del personale amministrativo a supporto. Questo aumento sarebbe un ulteriore modo per incidere direttamente sul rapporto singolo giudice - numero di fascicoli allo stesso assegnati, importantissimo per ottenere maggiore efficienza. Ovviamente, sarebbe opportuno prevedere maggiori controlli e reali sanzioni, laddove da tempo sono 'cronicizzate' situazioni di inefficienza non solo numerica ma anche sostanziale».

© Riproduzione riservata.



Ettore Maria Negro



Mauro Intagliata



Pierfrancesco Marone



Stefano La Porta



Giuseppe Bonacci



Peso: 71%